

(N. 2616)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla XI Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, cooperazione, previdenza e assistenza sociale, assistenza post-bellica, igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 3 ottobre 1952 (V. Stampato N. 2905)*

**presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

**(RUBINACCI)**

**di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia**

**(ZOLI)**

**col Ministro *ad interim* del Tesoro**

**(PELLA)**

**col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

**(FANFANI)**

**col Ministro dei Trasporti**

**(MALVESTITI)**

**e col Ministro delle Poste e Telecomunicazioni**

**(SPATARO)**

TRASMESO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 16 OTTOBRE 1952

---

Nuovo trattamento economico degli arbitri prescelti per la soluzione di controversie sul diritto alla indennità e sulla natura ed entità delle conseguenze dell'infortunio sul lavoro.

---

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

Il presidente del tribunale ha la potestà di liquidare discrezionalmente, agli arbitri previsti dall'articolo 60 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, già modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 157, compensi che possono essere determinati nelle seguenti misure:

per i primi due arbitri da lire 1000 a lire 2000;

per il terzo arbitro da lire 1500 a lire 3.000.

*Il Presidente della Camera dei deputati*

GRONCHI.